



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO PER IL
SOSTEGNO AL PAGAMENTO
DELLE RETTE PER
L'INSERIMENTO E LA
PERMANENZA DI ANZIANI
NELL' UNITA' D'OFFERTA
RSA e CDI AZIENDA SPECIALE
CASA SERENA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21.06.2012 -
Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 23.07.2012.

Art 1. DESTINATARI

Il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati in relazione alla situazione economica, alla composizione della famiglia. L'Amministrazione comunale, in virtù della legge 328/2000, della L.R. 1/86 provvede a garantire all'utente l'assistenza di cui necessita. Ciò in assenza dei soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile o nel caso in cui anche questi ultimi versino in situazioni economiche disagiate. La misura dell'integrazione è determinata dall'Ente nei limiti delle risorse di bilancio.

Sono destinatari del presente regolamento gli anziani, non autosufficienti, residenti nel Comune di Cilavegna che sono già inseriti nella Residenza Sanitaria Assistenziale "RSA Casa Serena" o nel Centro Diurno Integrato (CDI) alla data dell'approvazione del regolamento.

Per gli anziani, non autosufficienti, residenti nel Comune di Cilavegna che presentano domanda per il ricovero in RSA o nel CDI, successivamente alla data di approvazione del seguente regolamento, il Comune, ai sensi dell'art.6, comma 4 della L. 382/2000, prima del ricovero e previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione. L'anziano in questa situazione deve comunque essere residente a Cilavegna da almeno un anno.

La domanda potrà essere presentata nel caso in cui l'anziano sia impossibilitato a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- a) stato di salute con grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia;
- b) impossibilità a fornire assistenza a domicilio;

Art 2. PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Il Servizio Sociale effettua una valutazione della domanda, tenendo conto dell'insieme dei seguenti elementi:

- a) condizioni complessive di salute e livello di non-autosufficienza;
- b) condizioni complessive economiche;
- c) presenza/assenza di familiari o care-givers ;

Nel caso le risorse stanziare a bilancio non possano soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà data priorità ad interventi di sostegno per anziani:

- 1) in stato di abbandono.
- 2) privi di coniuge o figli.

Art. 3. CASI PARTICOLARI

Eventuali casi particolari riferiti agli obbligati agli alimenti, che presentino condizioni di grave difficoltà (perdita di lavoro, mobilità, situazione problematica per la salute ecc.) e che non si prestano per la loro natura ad essere quindi valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere presi in considerazione da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale e, comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.

Art. 4. REQUISITI D'ACCESSO

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

1) Il beneficiario deve:

- a) avere una situazione economica non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
- b) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale fatta eccezione della casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o da genitori, fratelli e sorelle, nonché da figli a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 45.000,00
- c) non aver donato immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a € 33.600,00;
- d) non aver ceduto a titolo oneroso immobili o diritti reali per un valore catastale complessivo superiore a € 33.600,00;
- e) non aver donato beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 5.000,00;
- f) non essere titolare di valori mobiliari di valore nominale non superiore a € 5.000,00.

2) i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario non devono essere in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero,

3) la non ricorrenza di uno solo dei criteri previsti al punto 1), lettere a), b), c), d), e) ed f), determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente articolo, fatto eccezione per eventuali deroghe, disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali.

Sono esclusi dall'intervento economico comunale, ad integrazione della retta, i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento e non hanno risorse economiche.

Sono esclusi dall'accesso coloro che non sono in regola con le rette pregresse.

Art. 5 CALCOLO DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE A COPERTURA DELLA RETTA

L'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del beneficiario e delle quote che possono essere sopportate dai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

Non viene disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei risultasse superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente.

Il contributo annuale, per l'assistito, verrà erogato, dall'Amministrazione Comunale, direttamente alla Struttura, la quale presenterà regolari fatture, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari del Comune.

L'Amministrazione interverrà fino ad un contributo massimo mensile di €300,00.

Art. 6. QUOTA PER SPESE PERSONALI

L'anziano ospitato in RSA è tenuto a concorrere al costo della retta secondo le proprie disponibilità, fatta salva la quota destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita dalla tredicesima mensilità. Per esigenze particolari, idoneamente documentate, la predetta quota può essere rivista, a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto della valutazione sociale e della disponibilità di bilancio comunale.

Art. 7. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

Il singolo beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota per le spese personali.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale, il Settore Sociale considera anche altre entrate non fiscalmente rilevabili. Pertanto si tiene conto della situazione economica del beneficiario derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

A. Redditi, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

1. trattamenti economici soggetti ad IRPEF;

2. trattamenti economici esenti dall'IRPEF:

- indennità di accompagnamento ;
- assegno di invalidità
- rendite INAIL-INPS o di altro istituzioni e/o vitalizi di nature diverse;
- pensioni per ciechi e per sordomuti;
- pensione /o assegno sociale;
- arretrati pensionistici;
- redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.

B. Beni mobili, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio, certificato di deposito;
- BOT, CCT, altri titoli di credito;
- depositi postali e bancari sia italiani che esteri,
- azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e ogni tipo di investimento finanziario, ecc.

In presenza di depositi intestati al beneficiario su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota di € 5.000,00.

C . Beni immobili:

In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

Art. 8. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI NUCLEI FAMILIARI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO

Per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno familiare sono presi in esame, nell'ordine, i seguenti nuclei familiari:

a) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dal coniuge, dai figli, dai generi e dalle nuore, dai nipoti in linea retta, dai fratelli e sorelle e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF;

b) il nucleo familiare dei figli, ancorché non conviventi, composto esclusivamente dai figli, dal coniuge degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF.

I nuclei familiari come sopra individuati presentano domanda e la documentazione all'ufficio competente certificazione ISEE, ai sensi del D.lgs. n. 109/1998 e successivo D. lgs. n. 130/2000 e relativi decreti attuativi.

Al valore dell'ISEE standard calcolato e certificato a norma di legge va aggiunto il valore risultante

dalla seguente operazione:

Si sommano i redditi non soggetti ad IRPEF (redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, venditori porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettanti, ecc. assegni accompagnamento) che verranno riparametrati con la scala di equivalenza prevista dall'ISEE di seguito riportata:

N. componenti del nucleo	Parametro
1	1,00
2	1,57
2	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni:

- dal 6° componente familiare in poi + 0,35

- per ogni componente con handicap + 0,50

- un solo genitore e figli minori + 0,20

- presenza di figli minori entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa + 0,20

Si sottraggono le quote percentuali (indicate nella tabella seguente) delle somme documentatamente spese, nell'anno precedente alla richiesta di intervento economico, per rette di ricovero in strutture residenziali o per i servizi di assistenza domiciliare (SAD, assistenza domiciliare privata regolarmente provata).

Il valore così ottenuto costituisce un ISEE riparametrato.

La valutazione della sopportabilità dell'ISEE dei preelencati nuclei familiari per la copertura economica della retta di ricovero è effettuata con riferimento alle fasce ISEE di appartenenza come di seguito determinate:

La sopportabilità della compartecipazione viene quindi calcolata con le seguenti modalità:

$SOPPORTABILITA' = [ISEE Standard + (Redditi non soggetti ad IRPEF riparametrati) - (quota percentuale spese assistenziali come da colonna b della tabella)] \times (\text{percentuale di sostenibilità come da colonna della tabella})$.

Al fine di determinare l'eventuale erogazione e la relativa misura dell'intervento economico in favore del soggetto beneficiario si procede a verificare, per la copertura economica della parte di retta non sostenuta direttamente dall'ospite della struttura residenziale, la capacità di ciascun nucleo familiare di provvedervi nei limiti massimi della propria sopportabilità.

Qualora il concorso del nucleo familiare indicato ai precedenti punti a) non garantisca l'intera copertura, per la quota mancante si terrà conto della capacità del nucleo o dei nuclei, nell'ordine di cui ai punti b) .

In caso di mancata presentazione di certificazione ISEE, non determinata da casi di comprovata impossibilità, il Comune determina se sussiste il diritto all'intervento economico ed il suo ammontare, come se il nucleo familiare che non ha presentato la certificazione fosse in possesso di un reddito Isee pari a € 50.000,00 al netto delle spese assistenziali detraibili.

Art. 9. RICHIESTA DI INTERVENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istanza di beneficio economico dovrà essere inoltrata all'Ufficio protocollo del Comune, dall'interessato o da un familiare o, in assenza di questi, da una persona significativa per il destinatario dell'intervento. Ad essa va allegata la documentazione di seguito elencata:

1. attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili del beneficiario, idonei a consentire la valutazione dell'entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti;

a) FASCE ISEE STANDARD	b) % spese assistenziali detraibili	c) % ISEE
Fino a € 5.000,00	20%	0%
Da € 5.001,00 a € 7.500,00	20%	5%
Da € 7.501,00 a € 10.000,00	20%	7,5%
Da € 10.001,00 a € 12.500,00	15%	10%
Da € 12.501,00 a € 15.000,00	15%	12,5%
Da € 15.001,00 a € 17.500,00	10%	15%
Da € 17.501,00 a € 20.000,00	10%	17,5%
Da € 20.001,00 Oltre	10%	20%

2. copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;

3. ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno e altre particolari circostanze;

La suddetta documentazione può essere sostituita, da un'autocertificazione attestante gli stati e le qualità su indicati, ai sensi del D.P.R. 45/2000.

La mancata presentazione anche solo di uno dei documenti sopra indicati comporta la reiezione della domanda.

Se la richiesta di contributo, per i nuovi ricoveri, giunge all'ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverando, che nel frattempo si stanno esaurendo.

Art. 10. TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di concessione dell'intervento economico si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

Nel provvedimento di interruzione del termine il responsabile del procedimento assegna un termine, decorso inutilmente il quale, assume il provvedimento conseguente.

A conclusione del procedimento, si adotta il provvedimento di concessione o di diniego e se ne dà comunicazione al richiedente e all'ente che ospiterà lo stesso o al componente del nucleo familiare che ha presentato la domanda.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

Art. 11. REVISIONE ANNUALE DELL'INTERVENTO ECONOMICO

L'intervento economico a carico del Comune è soggetto a revisione annuale (anno solare) secondo le modalità definite nel presente regolamento.

Nel primo quadrimestre di ogni anno l'amministrazione comunale verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione degli interventi economici ed adotta gli eventuali

provvedimenti di riduzione o di revoca, con le azioni conseguenti.

Art. 12. CONTROLLI

Il Servizio competente svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, mediante appositi controlli all'autorità, presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari, servizi e gli uffici a ciò preposti.

Qualora si verificano, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

Art. 13. RECUPERI E RIVALSE

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri Uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano:

1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni di indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquistabili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità ecc.;

2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ad indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completa, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale;

3) le somme corrisposte per gli interventi di sostegno possono essere recuperate dal Comune al verificarsi del mutamento delle condizioni economiche dei soggetti beneficiari e/o dei familiari;

4) di rivalersi, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote mobiliari.

Art. 14. NORME TRANSITORIE FINALI

Il presente regolamento verrà applicato, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, di liberalità e di rivalsa. L'Ufficio competente predisporrà idonea modulistica per facilitare le istanze da parte dei cittadini ai sensi della legge 241/90.